

13/10/2015

Dal 24 settembre sono in vigore le disposizioni che razionalizzano e semplificano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

In particolare, viene istituita un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro" (d'ora in poi Ispettorato), che integra i servizi ispettivi del ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL e che avrà il compito di svolgere tutte le attività ispettive da questi ultimi attualmente esercitate.

La concreta attuazione della riforma è demandata ad appositi DPCM (da adottare entro il 9 novembre 2015), che individueranno forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL e fisseranno la data a partire dalla quale le nuove disposizioni saranno pienamente operative.

In tabella sintetizziamo le principali novità, segnalando i paragrafi del Memento Lavoro che le contengono:

ML	Modifica	D.Lgs. 149/2015
7930 e 22005	DIL e DTL cessano di operare; i compiti ad esse attualmente assegnati (artt. 15 e 16 DPCM 121/2014) sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato	art. 6, c. 6 lett. a)
	Soppressione DGL	art. 10, c. 2
22010	I funzionari ispettivi INPS e INAIL diventano titolari dei poteri già assegnati al personale ispettivo del ministero del Lavoro (compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria)	art. 1, c. 2
22015	Istituzione, presso la sede centrale dell'Ispettorato, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, con poteri ispettivi e di vigilanza. Presso le sedi territoriali opera il nucleo dall'Arma dei carabinieri cui sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, gli stessi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato, ad eccezione del potere di conciliazione (art. 11 D.Lgs. 124/2004).	art. 6, c. 4
22415	Gli interPELLI devono essere inoltrati al ministero del Lavoro (non più alla DGL)	art. 11, c. 1 lett. b)
22190	L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato e al Comitato per i rapporti di lavoro (artt. 16 e 17 D.Lgs. 124/2004), fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione e per il pagamento della sanzione minima	art. 11, c. 1 lett. c)
7940 e s.	Ricorsi nei confronti degli atti di accertamento di: a. ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (art. 13, c. 7, D.Lgs. 124/2004): al direttore della sede territoriale competente dell'Ispettorato entro 30 giorni dalla notifica dell'atto. Decisione, entro 60 giorni, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente (art. 16 D.Lgs. 124/2004) (*)	art. 11, c. 1 lett. d)
	b. Ispettorato ed Enti previdenziali e assicurativi, aventi ad oggetto sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro: entro 30 giorni dalla notifica alla sede territoriale competente dell'Ispettorato. Ricorso deciso, con provvedimento motivato, dal Comitato per i rapporti di lavoro entro 90 giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato (*).	art. 11, c. 1 lett. e)

(*) Decorso inutilmente il termine senza pronuncia dell'organo competente, si forma il silenzio rigetto (art. 17 D.Lgs. 124/2004).

D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 149: GU 23 settembre 2015 n. 221 Suppl. Ord. n. 53